




COMUNE DI
PIEVE EMANUELE
PROVINCIA DI MILANO
REGIONE LOMBARDIA

Regolamento Autonoleggio con Conducente
2011

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.44 del 14.06.2011





SOMMARIO

SOMMARIO	I
Sezione 1. Disposizioni generali	3
Art. 1. Ambito di applicazione del provvedimento	3
Art. 2. Osservanza degli altri regolamenti comunali	3
Art. 3. Definizioni	3
Art. 4. Titolarità dell'autorizzazione.	4
Art. 5. Determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili per il servizio di N.C.C.	5
Art. 6. Commissione autonoleggio. Composizione e nomina	5
Art. 7. Commissione Autonoleggio. Funzionamento e compiti	6
Art. 8. Registro comunale per le attività di N.C.C.	7
Art. 9. Procedure fallimentari	7
Sezione 2. Caratteristiche dei veicoli	9
Art. 10. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli	9
Sezione 3. Criteri di rilascio delle autorizzazioni	10
Art. 11. Modalità di assegnazione delle autorizzazioni	10
Art. 12. Contenuti del bando	10
Art. 13. Commissione di Concorso	10
Art. 14. Requisiti per la partecipazione al concorso	11
Art. 15. Titoli di priorità oggetto di valutazione	12
Art. 16. Istanza di partecipazione al concorso	12
Art. 17. Svolgimento del concorso e rilascio dell'autorizzazione	13
Art. 18. Termine per l'inizio dell'attività	15
Art. 19. Rinunce	15
Sezione 4. Trasferimento e modifica delle autorizzazioni	16
Art. 20. Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi	16
Art. 21. Trasferimento dell'autorizzazione <i>mortis causa</i>	17
Art. 22. Sostituzione dell'autovettura di servizio	17
Art. 23. Sostituzione della rimessa	18
Sezione 5. Norme per lo svolgimento dell'attività	19
Art. 24. Modalità di svolgimento del servizio	19
Art. 25. Comportamento del conducente in servizio	19
Art. 26. Collaboratori e dipendenti del titolare	20
Art. 27. Interruzione del trasporto	20
Art. 28. Trasporto portatori di handicap	21
Art. 29. Trasporto bagagli e animali	21
Art. 30. Tariffe	21
Art. 31. Servizi richiesti dalla Forza Pubblica	21
Sezione 6. Sanzioni	23
Art. 32. Vigilanza	23
Art. 33. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione	23
Art. 34. Sanzioni per la violazione del Regolamento	23
Art. 35. Irrogazione delle sanzioni	23
Art. 36. Tutela della Privacy	24
Sezione 7. Norme transitorie e finali	25
Art. 37. Entrata in vigore	25

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli pubblici non di linea ai sensi della legge 15.01.1992, n. 21 recante "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e del Titolo II Capo II della Legge Regione Lombardia 14.07.2009 n. 11 recante "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti*".

Le presenti norme fissano, ai sensi della normativa statale e regionale vigente ed efficace al 04.02.2011:

- A) I limiti e le condizioni in base per il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicoli;
- B) Le modalità di svolgimento delle attività di noleggio con conducente mediante autoveicoli.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non trovano applicazione allo svolgimento delle attività di trasporto di malati mediante ambulanze o autolettighe, né per il servizio di trasporto funebre, che restano disciplinate dalle relative disposizioni nazionali e regionali.

Le presenti disposizioni non si applicano altresì al servizio di noleggio svolto con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente, attività soggetta alle norme di cui alla Legge 11.08.2003 n. 218 recante "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*" ed alle relative disposizioni regionali di attuazione.

Art. 2. Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti ed in particolare delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 3. Definizioni

Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, è impiegata la seguente terminologia:

L. 21/1992

Legge 15.01.1992, n. 21 recante “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*”.

L.R. 11/2009

Legge Regione Lombardia 14.07.2009 n. 11 recante “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporti*”.

REGOLAMENTO

Le disposizioni e le norme contenute nel presente provvedimento.

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

Il servizio che provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è effettuato a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

RUOLO CONDUCENTI:

Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della L. 21/1992 ed art. 53 L.R. 11/2009.

COMMISSIONE AUTONOLEGGIO

La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 4 comma 4 della L. 21/1992, disciplinata dall'art. 6 del Regolamento.

UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente UFFICIO)

l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza relativa al servizio di autonoleggio con conducente attualmente: Settore Area Amministrativa, servizio ufficio commercio.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il soggetto competente, ai sensi del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento ed all'emanazione dei relativi provvedimenti sanzionatori e degli altri provvedimenti prevista dalla legge e dal Regolamento, attualmente il RESPONSABILE del Settore Area Amministrativa.

Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto Comunale o di specifici regolamenti comunali, le competenze relative al servizio di N.C.C. fossero diversamente assegnate, le modificazioni si intenderanno automaticamente recepite nel Regolamento, anche in assenza di formale recepimento.

Art. 4. Titolarità dell'autorizzazione.

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al preventivo rilascio dell'autorizzazione amministrativa in capo al richiedente da parte del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica iscritta al Ruolo Conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla C.C.I.A.A. (sezione di conducenti di autovetture).

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese artigiane previsto dell'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di N.C.C.;

Nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa, al consorzio o alla società della quale il titolare fa parte.

In caso di recesso del soggetto conferente dagli organismi di cui al punto precedente, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al soggetto conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Ogni autorizzazione è riferita al singolo veicolo con il quale è esercitato il servizio di N.C.C. e consente l'immatricolazione di una sola autovettura per lo svolgimento del servizio.

Art. 5. Determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili per il servizio di N.C.C.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili per lo svolgimento del servizio di N.C.C. nel territorio del Comune di Pieve Emanuele, ed ogni variazione dello stesso, è stabilito dalla Provincia di Milano, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 51 L.R. 11/2009.

I concorsi verranno indetti per assegnare le autorizzazioni disponibili, come risultanti della differenza tra il numero delle autorizzazioni già rilasciate ed in esercizio e quello del contingente fissato dalla Provincia.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Responsabile del Servizio comunica alla Provincia il numero di autorizzazioni rilasciate e di quelle ancora disponibili.

Art. 6. Commissione autonoleggio. Composizione e nomina

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio di N.C.C., il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, provvede alla nomina della Commissione Autonoleggio avente funzione consultiva così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;

- b) dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
- c) dal Comandante o da altro membro della Polizia Locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;

Per i membri designati dalle associazioni potrà essere nominato un supplente.

Art. 7. Commissione Autonoleggio. Funzionamento e compiti

Il Presidente convoca la Commissione Autonoleggio e stabilisce l'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata per iscritto almeno 8 giorni prima della data in cui la Commissione Autonoleggio deve riunirsi e contiene l'ordine del giorno, formulato in maniera sufficientemente dettagliata.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e la località della riunione, nonché quella dell'eventuale seconda convocazione che deve avvenire non meno di un'ora dopo la prima.

L'invio della convocazione ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione Autonoleggio entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La Commissione Autonoleggio in prima convocazione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un soggetto designato del Responsabile del Servizio o, in caso di impedimento, un altro dipendente comunale.

La Commissione Autonoleggio decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione Autonoleggio collabora con l'Amministrazione comunale formulando suggerimenti, osservazioni e proposte per la gestione e il miglioramento del servizio di N.C.C.

Essa inoltre formula pareri consultivi sui seguenti argomenti:

- fissazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da adibirsi al servizio di N.C.C.;
- determinazione delle tariffe per il servizio;
- sospensione delle autorizzazioni;
- modifiche al presente regolamento

La Commissione Autonoleggio dura in carica quattro anni a far tempo dall'esecutività del provvedimento di nomina.

Art. 8. Registro comunale per le attività di N.C.C.

Presso l'Ufficio è istituito un registro per le autorizzazioni relative al servizio di N.C.C.

La tenuta di tale registro ha come scopo di consentire all'Ufficio e gli organi di vigilanza la corretta ed efficiente applicazione del Regolamento, il controllo dell'esercizio del servizio di N.C.C.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche degli esercenti il servizio di N.C.C.

Su tale registro andranno annotate:

- a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attivazione del registro medesimo, con l'indicazione dei seguenti estremi:
 - numero e data del provvedimento;
 - titolare dell'attività;
 - estremi dell'iscrizione al Ruolo Conducenti;
 - indirizzo della rimessa;
 - veicolo adibito al servizio di N.C.C. e sue caratteristiche;
- b) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, cessazioni, nomina di rappresentante o modifiche degli elementi indicati alla precedente lettera a);
- c) L'annotazione dei provvedimenti adottati e delle violazioni accertate.

Tale registro potrà essere tenuto anche a fogli mobili e/o con sistemi elettronici o meccanografici purché da queste sia possibile ricavare, oltre allo stato di fatto attuale, tutte le variazioni intervenute nel tempo.

Per consentire agli uffici comunali il tempestivo aggiornamento dei dati in loro possesso, tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino, con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, dovranno fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le informazioni utili a tale scopo. La rilevazione dei dati verrà fatta a cura dell'Ufficio, eventualmente con una propria modulistica.

Art. 9. Procedure fallimentari

Quando sia stato dichiarato il fallimento di un'impresa titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso l'Ufficio.

L'Ufficio rilascia un documento comprovante l'avvenuto deposito, che ha durata per il tempo indicato dal curatore del fallimento e comunque fino all'adozione, da parte degli organi giudiziari preposti al fallimento, dei provvedimenti relativi all'impresa fallita.

Nel caso di esercizio provvisorio dell'attività disposto dal Tribunale, il curatore è tenuto a produrre all'Ufficio il relativo provvedimento che la autorizza, a richiedere la cessazione del deposito dell'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui si intenda proporre altra persona nella gestione delle attività, ad indicarne il nominativo.

In caso di sospensione dell'esercizio provvisorio o comunque di termine della gestione ad esso inerente, il curatore è tenuto a darne comunicazione al Responsabile del Servizio ed a provvedere al deposito dell'autorizzazione.

Quando l'attività sia stata definitivamente ceduta a terzi da parte della curatela, oppure si è verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingressi per atto tra vivi, o relative alla cessazione dell'attività.

Le disposizioni del presente articolo valgono, per quanto compatibili, anche per tutti i casi di procedura concorsuale o di sequestro giudiziario.

Sezione 2. Caratteristiche dei veicoli

Art. 10. Tipo e caratteristiche degli autoveicoli

Il Consiglio Comunale, tenuto presente delle disposizioni emanate in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Commissione Autonoleggio, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di N.C.C., in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro. Sono ammessi tutti i tipi di automezzi fino a 9 posti (compreso quello del conducente) in possesso di omologazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile; gli automezzi devono essere muniti di quattro portiere oltre al portello posteriore.

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. debbono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggjo" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Tale contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore dell'autovettura e all'interno di questa.

I suddetti contrassegni vengono forniti dall'Ufficio all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Tutti i nuovi mezzi di trasporto di cui al presente Regolamento devono avere un portabagagli di ampiezza tale da poter collocare almeno una carrozzina modello a spinta manuale per portatori di handicap.

I veicoli immatricolati dopo il 01.01.1992 devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.

I mezzi già operanti per il trasporto pubblico si debbono adeguare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a quanto previsto dal presente articolo. In difetto troverà applicazione il disposto di cui all'art. 33.

Sezione 3. Criteri di rilascio delle autorizzazioni

Art. 11. Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il concorso è indetto con determinazione del Responsabile del Servizio ed il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Pieve Emanuele per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.

Qualora fosse indetto un concorso per l'assegnazione di più di una autorizzazione, ogni candidato può concorrere per l'assegnazione di una sola delle autorizzazioni bandite.

Il concorso è indetto ogni qualvolta, a seguito di esito negativo del procedimento di concorso precedentemente indetto, di rinuncia decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, si rendano disponibili delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C.

Art. 12. Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni all'espletamento del servizio di N.C.C. deve prevedere i seguenti requisiti minimi:

- a) indicazione del numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) indicazione dei requisiti di cui all'art. 14 per la partecipazione al concorso;
- c) elencazione dei titoli di priorità oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) le modalità di svolgimento del concorso e di rilascio dell'autorizzazione previste dall'art. 17 del Regolamento;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

Art. 13. Commissione di Concorso

Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il Sindaco nomina una Commissione di Concorso composta da:

- a) dal Responsabile del Servizio che la presiede o suo delegato;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Locale;
- c) da un esperto tecnico nominato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

Le funzioni di segreteria della Commissione di Concorso sono svolte da un dipendente dell'Ufficio.

La Commissione di Concorso è convocata dal suo Presidente nel termine previsto dal Regolamento. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni effettuate e dei giudizi espressi.

La Commissione di Concorso verifica la regolarità delle domande presentate ed i requisiti per la partecipazione al concorso, valuta i titoli di priorità per l'assegnazione dell'autorizzazione attribuendo ai candidati i relativi punteggi, e redige la graduatoria dei candidati ammessi.

Art. 14. Requisiti per la partecipazione al concorso

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso sono:

1. il possesso dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti presso la C.C.I.A.A. I cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri dell'Unione Europea o extracomunitari purché muniti di regolare permesso di soggiorno, in possesso di certificato equivalente, sono ammessi al concorso ed in caso di aggiudicazione dell'autorizzazione dovranno fornire l'iscrizione al Ruolo Conducenti provinciale entro il termine assegnato dall'Ufficio.
2. il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti, così come previsti dall'art. 54 della L.R. 11/2009 e più precisamente:
 - a. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
 - b. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non si considerano soddisfatti sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione.
 - c. risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 58 della L.R. 11/2009.
 - d. assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - e. possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui all'articolo 116, comma 8 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
3. il godimento dei diritti politici e civili;

4. l'insussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05. 1965 n. 575 (antimafia);
5. il possesso dei titoli previsti come obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria "B", secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
6. non essere titolari di licenza taxi;
7. non avere trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, una o più autorizzazioni per servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L 21/1992;
8. non avere un'età pari o superiore a 60 anni;
9. non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;

Gli stati e/o requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 15. Titoli di priorità oggetto di valutazione

Per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C, la Commissione di Concorso valuta i seguenti titoli di priorità ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato:

Aver svolto il servizio di N.C.C. in qualità di dipendente, collaboratore, socio o titolare di impresa esercente il servizio (1 pt. per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di 10 anni di attività)	max. 20 pt.
Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare (0,15 pt. per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di 10 anni di attività)	max. 3 pt.
Aver frequentato un corso di primo soccorso anche livello base, comprovato da relativo attestato	5 pt.
Avere il coniuge e/o figli a carico (1 pt. per il coniuge e per ogni figlio fino ad un massimo di tre famigliari)	max. 3 pt.
Diploma di laurea (anche triennale)	3 pt.
Diploma di scuola media superiore	2 pt.
Licenza di scuola media inferiore	1 pt.

Il punteggio definitivo per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli dallo stesso effettivamente posseduti.

Qualora a due o più candidati risultasse attribuito lo stesso punteggio, il posto superiore in graduatoria viene assegnato tramite sorteggio.

Art. 16. Istanza di partecipazione al concorso

Le istanze di partecipazione al concorso dovranno essere inviate all'ufficio protocollo del Comune oppure, qualora previsto dal bando, potranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel bando di concorso, in entrambi i casi entro il termine previsto dal bando stesso.

L'istanza di partecipazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del candidato, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b) in caso società o enti collettivi, tutti gli elementi identificativi degli stessi (legale rappresentante, sede legale, C.F. e P. IVA, *etc.*);
- c) recapito al quale inviare le comunicazioni inerenti il concorso (indirizzo posta ordinaria, indirizzo di Posta Elettronica Certificata);
- d) estremi di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., oppure, in caso di imprese artigiane, estremi di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane;
- e) l'indicazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'art. 14 del Regolamento;
- f) l'indicazione dei titoli di priorità di cui all'art. 15 del Regolamento;
- g) l'indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di *leasing*, dell'autovettura immatricolata per uso pubblico da adibire al servizio di N.C.C. e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione dell'autovettura qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
- h) estremi dell'ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Pieve Emanuele, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione della rimessa nell'ambito del territorio comunale qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
- i) copia di un documento di identità in corso di validità;
- j) ogni ulteriore elemento ed informazione eventualmente richiesto dal bando di concorso.

Il candidato deve comprovare i requisiti, i titoli di priorità e gli ulteriori elementi dell'istanza sopra elencati allegando idonea documentazione; in alternativa, il candidato può autocertificare nell'istanza la sussistenza dei suddetti requisiti, titoli di priorità ed elementi richiesti, ai sensi del D.p.r. 28.12.2000 n. 445.

Qualora il candidato si sia avvalso della facoltà di autocertificazione dei requisiti, titoli di priorità ed elementi richiesti, nel caso risultasse qualificato in graduatoria in posizione utile per l'assegnazione dell'autorizzazione al servizio di N.C.C., l'Ufficio provvede a richiedere al candidato tutta la documentazione necessaria a comprovare le autocertificazioni rese in sede di istanza di partecipazione.

Art. 17. Svolgimento del concorso e rilascio dell'autorizzazione

La Commissione di Concorso, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze previsto dal bando, prende in considerazione le istanze pervenute entro detto termine e, verificata la regolarità formale delle stesse, in base alle autocertificazioni rese ed alla documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento, nonché valuta i titoli di priorità previsti dall'art. 15 del Regolamento attribuendo ai candidati il relativo punteggio.

La Commissione di Concorso, entro i 20 giorni successivi alla data della sua prima convocazione, stila la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, che è definitivamente approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.

La graduatoria definitivamente approvata è pubblicata all'Albo Pretorio comunale nonché sul sito internet istituzionale del Comune per 30 giorni consecutivi. Copia della stessa è comunicata a tutti i partecipanti al concorso al recapito dagli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione.

Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione della graduatoria, sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione (istanza presentata fuori termine, mancanza di dei requisiti, *etc.*).

Per i candidati che in graduatoria risultano classificati in posizione utile per l'assegnazione della autorizzazione, l'Ufficio provvede a richiedere:

- tutta la documentazione eventualmente necessaria all'accertamento dei requisiti e dei titoli di priorità di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento nonché degli ulteriori elementi indicati nell'istanza di partecipazione al concorso;
- per gli elementi di cui alle lett. g) e h) dell'art. 16 del Regolamento, qualora il candidato in sede di istanza di partecipazione al concorso si sia impegnato a reperire l'autovettura da adibire al servizio di N.C.C. e/o a reperire la rimessa nell'ambito del territorio comunale qualora fosse risultato assegnatario dell'autorizzazione, la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'autovettura e/o della rimessa;
- copia della polizza assicurativa stipulata in forma e misura adeguata a coprire i rischi per la responsabilità civile relativamente alle cose ed alle persone trasportate nonché verso terzi;
- carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio di N.C.C.;
- certificato medico attestante l'insussistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;
- per i cittadini dell'Unione Europea ammessi a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14 punto 1 del Regolamento, l'avvenuta iscrizione al Ruolo Conducenti provinciale

La documentazione di cui al punto precedente dovrà essere prodotta dal candidato entro, e non oltre, il termine assegnato dall'Ufficio.

L'Ufficio, entro i 60 giorni successivi alla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, fatta salva l'eventuale sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi ritenuti necessari per la conclusione del procedimento, comunica al candidato l'esito definitivo dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio comunica all'interessato la definitiva assegnazione dell'autorizzazione ed indica la data nella quale si procederà al sopralluogo dell'autovettura da adibire al servizio di N.C.C., al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione e dall'art. 10 del Regolamento. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa

corresponsione da parte di quest'ultimo degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, il candidato non risultasse effettivamente in possesso dei requisiti o titoli di priorità previsti dagli artt. 14 e 15 del Regolamento nonché non risultassero comprovati gli ulteriori elementi previsti dal Regolamento e/o dal bando ed indicati dell'istanza di partecipazione al concorso, oppure il candidato non fornisse la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo entro il termine assegnato, l'Ufficio comunica al candidato l'esito negativo dell'istruttoria e la conseguente mancata assegnazione definitiva dell'autorizzazione messa a bando.

Nell'ipotesi non si procedesse alla definitiva assegnazione dell'autorizzazione ai sensi del punto precedente, l'Ufficio richiede al candidato classificatosi in graduatoria in posizione immediatamente successiva la documentazione prevista dal presente articolo, al fine di procedere all'assegnazione a suo favore dell'autorizzazione con le modalità e termini di cui al presente articolo, e così di seguito fino all'esaurimento della graduatoria.

Art. 18. Termine per l'inizio dell'attività

Nel caso di assegnazione definitiva dell'autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi qualora il mancato inizio dell'attività dipenda da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

L'Ufficio verifica l'effettivo e tempestivo inizio dell'attività eventualmente richiedendo all'interessato idonea documentazione.

Art. 19. Rinunce

In caso di rinuncia definitiva all'autorizzazione, essa è restituita all'Ufficio che la dichiara decaduta.

All'interessato viene rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione circa l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione valida a tutti gli effetti ed usi consentiti dalla legge.

Sezione 4. Trasferimento e modifica delle autorizzazioni

Art. 20. Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché quest'ultima risulti iscritta al Ruolo Conducenti e risulti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 14 del Regolamento. Il trasferimento è consentito quando il titolare trasferente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro della patente di guida.

Il soggetto che intende trasferire l'autorizzazione presenta all'Ufficio istanza con la quale autocertifica la sussistenza nei propri confronti delle condizioni sopra riportate, ed indica il soggetto al quale intende trasferire l'autorizzazione. Nella medesima istanza, o con separato atto, il soggetto indicato quale nuovo titolare dell'autorizzazione:

- produce idonea documentazione a comprovare la propria iscrizione al Ruolo Conducenti;
- autocertifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 punti 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del Regolamento;
- produce idonea documentazione a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 punti 5 e 9 del Regolamento;
- produce idonea documentazione a comprovare la disponibilità, a titolo di proprietà o di *leasing*, dell'autovettura da adibire al servizio di N.C.C., nonché della rimessa sita nell'ambito del territorio comunale;
- produce copia della visura camerale della propria impresa, della carta di circolazione dell'autovettura adibita al servizio di N.C.C., della polizza assicurativa per la responsabilità civile relativamente alle cose e persone trasportate e verso terzi.

L'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al titolare trasferente l'autorizzazione ed al soggetto designato quale nuovo titolare l'esito dell'istruttoria, autorizzando o negando il trasferimento del titolo.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio comunica la data in cui si procederà al sopralluogo dell'autovettura da adibire al servizio di N.C.C., al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione e dall'art. 10 del Regolamento. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa

corresponsione da parte di quest'ultimo degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.

Al soggetto che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21. Trasferimento dell'autorizzazione *mortis causa*

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione per l'attività di N.C.C., la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora il soggetto indicato quale nuovo titolare risulti iscritto al Ruolo Conducenti e sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 14 del Regolamento. In alternativa l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine di due anni dall'apertura della successione, a soggetti terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare defunto, purché i soggetti designati risultino iscritti al Ruolo Conducenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento.

L'erede individuato quale nuovo titolare dell'autorizzazione, o il soggetto terzo designato dagli eredi, deve presentare all'Ufficio un'istanza di voltura dell'autorizzazione avente i contenuti e munita della documentazione di cui all'art. 20 del Regolamento, unitamente alla dichiarazione di successione.

L'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria, autorizzando o negando il trasferimento del titolo.

All'erede/eredi del titolare defunto che abbia/abbiano trasferito l'autorizzazione ad un terzo non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 22. Sostituzione dell'autovettura di servizio

Qualora il titolare intende sostituire l'autovettura già adibita al servizio di N.C.C., deve presentare la relativa istanza all'Ufficio, indicando gli estremi del nuovo veicolo (marca, modello, targa, telaio, *etc.*) ed allegando:

- documentazione comprovante la disponibilità, a titolo di proprietà o *leasing*, dell'autovettura;
- copia della carta di circolazione dell'autovettura.

L'Ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio comunica la data in cui si procederà al sopralluogo dell'autovettura da adibire al servizio di N.C.C., al fine di verificarne la rispondenza

ai requisiti previsti dalla vigente legislazione e dall'art. 10 del Regolamento. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato una nuova autorizzazione, in sostituzione di quella già rilasciata, riferita al nuovo veicolo, oppure procede all'aggiornamento dell'autorizzazione già in possesso del titolare.

Art. 23. Sostituzione della rimessa

La sostituzione della rimessa dovrà essere comunicata all'Ufficio entro 15 giorni dalla data in cui il titolare ha ottenuto la disponibilità della nuova rimessa.

La comunicazione dovrà recare:

- l'esatta ubicazione della nuova rimessa, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio;
- l'autocertificazione dell'interessato circa la rispondenza della nuova rimessa alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza;
- la documentazione attestante la disponibilità della nuova rimessa da parte del titolare.

L'Ufficio, effettuare le verifiche circa le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, potrà richiedere ulteriori documenti ed elementi necessari alla conclusione del procedimento, nonché effettuare sopralluoghi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria l'Ufficio procede al rilascio di una nuova autorizzazione, in sostituzione di quella già posseduta dal titolare, con l'indicazione della nuova rimessa, oppure procede all'aggiornamento dell'autorizzazione già rilasciata per il titolare.

Sezione 5. Norme per lo svolgimento dell'attività'

Art. 24. Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede dell'impresa, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Con riferimento alle lettere b) e c) del comma precedente, considerato che nell'ambito del territorio di Pieve Emanuele non è esercito il servizio taxi, in base al disposto della L. 21/1992, con determinazione del Responsabile del Servizio potranno essere individuate le aree su suolo pubblico presso le quali è consentito lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C. al fine di procurarsi utenza.

L'esercente il servizio di N.C.C. ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo dell'autovettura tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 25. Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;

- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria dell'autovettura o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

E' fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) utilizzare per la guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;

Art. 26. Collaboratori e dipendenti del titolare

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione:

- dei propri familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 *bis* del Codice Civile, purché iscritti al Ruolo Conducenti;
- di dipendenti assunti con una qualsiasi delle forme contrattuali previste dalla legge, purché iscritti al Ruolo Conducenti.

Il titolare che intende avvalersi della collaborazione dei propri familiari e/o di dipendenti, entro il giorno successivo a quello di assunzione del servizio da parte del familiare e/o dipendente, deve comunicare e/o produrre all'Ufficio:

- le generalità del collaboratore;
- copia del contratto di lavoro in caso di dipendenti, copia della visura camerale, o documentazione equipollente, dalla quale risulti la natura di impresa familiare;
- copia dell'iscrizione al Ruolo Conducenti del collaboratore.

Art. 27. Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

E' comunque facoltà del conducente interrompere il servizio nel caso in cui l'utente presenti evidenti alterazioni fisiche o psichiche o che comunque generi situazioni di pericolo.

Art. 28. Trasporto portatori di handicap

Il conducente dell'autovettura adibita al servizio di N.C.C. ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla legge aprile 1978 n. 384.

Art. 29. Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per soggetti non vedenti. Il trasporto di altri animali è rimesso alla discrezionalità del conducente.

Art. 30. Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti nel rispetto degli eventuali minimi e massimi determinati su tale base dall'Amministrazione comunale.

Art. 31. Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

E fatto obbligo per il conducente l'autovettura adibita al servizio di N.C.C. di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

E' comunque obbligatorio lo svolgimento del servizio, da chiunque richiesto, per soccorrere feriti o persone colte da malore.

In caso di mancato pagamento del servizio da parte del richiedente o del soggetto nel cui interesse è stato svolto il servizio, interverrà l'Amministrazione Comunale, con facoltà di rivalsa sul debitore.

Sezione 6. Sanzioni

Art. 32. Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel Regolamento e demandata all'Ufficio di Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia.

L'Ufficio di Polizia Locale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Art. 33. Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 lett. a), b) e c) del Regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.

La sospensione è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione Autonoleggio.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., che è dichiarata dal Sindaco.

L'autorizzazione comunale di esercizio è inoltre dichiarata decaduta nei seguenti casi:

1. Perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
2. Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18.

L'autorizzazione è revocata qualora, decorsi il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di specifica diffida, il titolare non proceda all'adeguamento previsto dall'art. 10 ultimo comma.

Art. 34. Sanzioni per la violazione del Regolamento

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione la decadenza dell'autorizzazione di all'art. 34 del Regolamento, per le violazioni delle norme del Regolamento che non siano diversamente punite da disposizione di legge nazionale o regionale, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 35. Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, di quanto previsto dalla L.24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 36. Tutela della Privacy

Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.

Sezione 7. Norme transitorie e finali

Art. 37. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Art. 38. Abrogazioni

Le norme del Regolamento abrogano e sostituiscono quelle di cui al precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 126 del 20/10/1999 sullo stesso argomento e avranno validità fino ad espressa abrogazione o modifica.

Con l'entrata in vigore del Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.